

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol
Dott.ssa Carlotta Zamaì

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 10 dicembre 2025

Circolare n. 7/2025

Oggetto: Acconto Iva 2025 e detrazione fatture a cavallo dell'anno

1) Acconto Iva 2025

Il 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) scade il termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al 2025.

Il calcolo dell'acconto stesso può essere effettuato indifferentemente con tre diversi metodi:

- metodo storico: prevede la quantificazione dell'acconto nella misura dell'88% dell'IVA a debito relativa a dicembre 2024 (ovvero, per i contribuenti trimestrali, relativa al quarto trimestre 2024);
- metodo previsionale: consiste nel versare un importo pari all'88% dell'IVA a debito prevista nella liquidazione del mese di dicembre dell'anno in corso (contribuenti mensili) o dell'ultimo trimestre (contribuenti trimestrali), ovvero in sede di dichiarazione annuale;
- metodo delle operazioni al 20 dicembre: tiene conto dell'intera imposta dovuta, quale risulti dalla liquidazione IVA relativa al periodo dal 1° al 20 dicembre 2025 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 per i contribuenti trimestrali). Tra le operazioni attive è necessario comprendere non solo quelle già registrate ma, anche, quelle "effettuate" sebbene non ancora fatturate e quelle fatturate ma non ancora registrate nel periodo.

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è punito con la sanzione pecuniaria del 25% dell'importo non versato, con possibilità di ravvedimento.

Si ricorda che i soggetti esonerati dal versamento dell'acconto IVA sono coloro che:

- hanno evidenziato un credito (senza considerare l'effetto del versamento dell'acconto), nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2024 (per i mensili), ovvero nella liquidazione del quarto trimestre 2024 (per i trimestrali);
- hanno cessato l'attività prima del 30 novembre 2025 (o il 30 settembre se trimestrali);
- hanno iniziato l'attività nel corso del 2025;
- applicano il regime dei "minimi" (art. 27, c. 1 e 2 DL n. 98/2011) o il "regime forfetario" (art. 1 c. 58, L. n. 190/2014);
- hanno effettuato unicamente delle operazioni esenti o non imponibili;
- presentano un importo dell'acconto dovuto inferiore ad euro 103,29;
- i soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito Iva nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2025.

Si ricorda ai contribuenti trimestrali che non va calcolata la maggiorazione dell'1% a titolo di interesse sull'acconto dovuto.

Il versamento dell'acconto va effettuato esclusivamente con F24 telematico utilizzando i seguenti codici tributo: **6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali**. Il modello dovrà indicare quale anno di riferimento l'anno d'imposta **2025**.

L'ammontare dell'acconto e gli estremi del relativo versamento devono essere annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72.

Nel caso di applicazione del "metodo delle operazioni effettuate" l'annotazione della liquidazione al 20 dicembre è obbligatoria anche qualora emerga un credito d'imposta.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Si ricorda che non si può effettuare alcuna compensazione di crediti **erariali** se vi sono **ruoli della stessa natura pendenti di importo superiore ad euro 1.500** e che, per compensare l'acconto con crediti erariali di importo superiore ad euro 5.000, è necessario il visto di conformità applicato alla dichiarazione inviata dalla quale risulta il relativo credito. Si ricorda, inoltre, che sussiste un ulteriore limite alla compensazione di **qualsiasi tipo di credito** (con l'unica eccezione dei crediti previdenziali e assistenziali) se si hanno importi iscritti a ruolo superiori a euro 100.000 (questo limite è oggetto di revisione nella nuova legge di bilancio in fase di approvazione).

Si precisa, infine, che la soglia penale per gli omessi versamenti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale, è pari ad euro 250.000. Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (prima della modifica: oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo). Inoltre, la nuova normativa, prevede che il reato è commesso solo se a tale data il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.

2) Detrazione fatture a cavallo dell'anno

Si ricorda che le fatture ricevute a cavallo dell'anno **sono soggette a dei limiti alla detrazione**.

Le ipotesi che possono verificarsi sono le seguenti:

1. fatture per operazioni effettuate nel 2025, ricevute tramite SDI e registrate entro la fine dell'anno 2025;
2. fatture per operazioni effettuate nel 2025, ricevute tramite SDI nel 2026;
3. fatture per operazioni effettuate nel 2025, ricevute tramite SDI nel 2025 ma registrate nel 2026;

Nel primo caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione del mese di registrazione (dicembre 2025).

Nel secondo caso, si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta solo nel 2026 (anno di arrivo e necessariamente di registrazione).

Nel terzo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2025 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva che permetta di escludere queste operazioni dalle liquidazioni Iva del 2026. Le operazioni riportate in tale apposito registro confluiranno nella dichiarazione Iva del periodo d'imposta 2025.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.